



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIV - n. 40

Publicato sul sito www.agcm.it
14 ottobre 2024

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE | 5 |
| C12668 - DIGITAL VALUE/ITALTEL | |
| <i>Provvedimento n. 31334</i> | 5 |
| DIRITTI TELEVISIVI | 9 |
| SR47 - LEGA PRO/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI | |
| 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 | |
| <i>Provvedimento n. 31335</i> | 9 |
| PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE | 19 |
| IP369 - BLUPARK-CREDIT CARD SURCHARGE | |
| <i>Provvedimento n. 31336</i> | 19 |
| PS12792 - VET DISTRIBUZIONE-AGRARIA PONTIFICIA-MANCATA CONSEGNA | |
| <i>Provvedimento n. 31337</i> | 24 |

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12668 - DIGITAL VALUE/ITALTEL

Provvedimento n. 31334

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 settembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Digital Value S.p.A., pervenuta il 6 settembre 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue

I. LE PARTI

1. Digital Value S.p.A. (di seguito, "DV"), è una società per azioni di diritto italiano con sede legale a Roma, attiva nel settore delle infrastrutture ICT. In particolare la società svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi di *information technologies* ("IT") per la digitalizzazione di clienti operanti nei settori delle telecomunicazioni, manifatturiero, dei servizi energetici e dei servizi di pubblica utilità, nonché di enti e società della Pubblica Amministrazione.

2. Nel 2023, DV ha realizzato un fatturato¹ complessivo a livello globale pari a [700-1.000]² milioni di euro, di cui [700-1.000] milioni di euro in Europa e [700-1.000] milioni di euro in Italia.

3. Italtel S.p.A. (di seguito, "Italtel" o "Target" e, insieme a DV, le "Parti"), società per azioni di diritto italiano con sede legale a Roma, è specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative per grandi aziende e pubbliche amministrazioni. La Società gestisce l'intera catena del valore ICT (dalle componenti infrastrutturali alle applicazioni e ai servizi), proponendo le proprie soluzioni alle Telco, Media & Tower Company, Pubblica Amministrazione, Banking & Insurance, Energy & Utilities, Healthcare, Manufacturing.

4. Il capitale sociale di Italtel è controllato da Nextalia SGR S.p.A. (di seguito, "Nextalia") con il 71,38%, le restanti quote (28,62%) risultano in capo a Clessidra Capital Crediti SGR S.p.A. (di seguito, "Clessidra"). Nel 2023, Italtel ha realizzato a livello globale un fatturato pari a circa [100-567] milioni di euro, di cui [100-567] milioni di euro in Europa e [100-567] milioni di euro in Italia.

¹ A seguito dell'autorizzazione alla concentrazione DV/Infodata, di cui al Provvedimento n. 31305 del 30 luglio 2024 – C12654, nel fatturato consolidato di DV, relativo all'anno 2023, è stato ricompreso quello della Società Infodata.

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di DV, dell'intero capitale sociale di Italtel dalle Società Nextalia e Clessidra. L'operazione è disciplinata da un contratto di compravendita delle azioni rappresentanti la totalità del capitale sociale di Italtel (il "Contratto"), sottoscritto in data [omissis] da DV e dai rappresentanti legali che detengono il capitale sociale della società Target (di seguito, congiuntamente, i "Venditori"). A seguito del completamento dell'operazione, la Target sarà pertanto esclusivamente controllata da DV che provvederà all'integrazione all'interno del gruppo DV per realizzare la valorizzazione di talune potenzialità di crescita inespresse.

6. DV e i Venditori non hanno sottoscritto clausole di non concorrenza e non sollecitazione, [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

8. In considerazione dell'attività svolta dalle società interessate dall'operazione, essa riguarda esclusivamente il mercato dei servizi di *information technologies* (IT). [omissis].

La fornitura dei servizi di Information Technologies

9. Con riferimento al mercato dei servizi IT, si osserva preliminarmente che nella prassi decisionale della Commissione europea³ e dell'Autorità⁴ tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall'offerta di tali servizi.

10. Nel caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta dalle Parti, il mercato dei servizi IT può essere suddiviso, in base alla funzionalità del servizio, nei seguenti segmenti: (i) consulenza, (ii) implementazione di applicazioni e servizi gestiti, (iii) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti, (iv) servizi per i processi aziendali, (v) infrastruttura come servizio e (vi) assistenza *hardware*.

Inoltre, il mercato dei servizi IT può essere segmentato per settore industriale in: (i) bancario e dei titoli di credito, (ii) comunicativo, (iii) dei media, (iv) istruzione, (v) servizi sanitari, (vi)

³ Cfr., tra gli altri, *COMP/M.9205 – IBM/Red Hat*, decisione della Commissione del 27 giugno 2019 e *COMP/M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa*, decisione della Commissione del 15 dicembre 2014.

⁴ Cfr., tra gli altri, il Provvedimento n. 30790 del 26 settembre 2023, caso *C12564 – Fibonacci Bidco/OCS*, il provvedimento n. 30515 del 14 marzo 2023, caso *C12516 – Lutech/Atos Italia*, e il Provvedimento n. 30278 del 4 agosto 2022, caso *C12466 – Engineering Ingegneria Informatica/BE Shaping the Future*.

governativo, (vii) assicurativo, (viii) industria manifatturiera e risorse naturali, (ix) vendita al dettaglio, (x) trasporti, (xi) servizio pubblico, (xii) commercio all'ingrosso.

11. Le attività svolte dalle Parti potrebbero rientrare in due segmenti della classificazione Gartner identificati in base alla funzionalità del servizio, ossia implementazione di applicazioni e servizi gestiti e implementazione di infrastrutture e servizi gestiti.

12. Ad ogni modo, ai fini della presente valutazione, l'esatta delimitazione merceologica del mercato può essere lasciata aperta, in considerazione della circostanza per la quale l'operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza.

13. Sotto il profilo geografico il suddetto mercato può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che l'Autorità, nei suoi precedenti, ha rilevato l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l'assenza di significative importazioni di servizi IT, propendendo per una dimensione nazionale del mercato benché si registri una tendenza all'internazionalizzazione della domanda e dell'offerta. Ai fini della presente valutazione, l'esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche con riferimento al solo ambito nazionale *[omissis]*, non emergono criticità concorrenziali.

Gli effetti dell'operazione

14. L'operazione in esame comporta una sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti nel mercato nazionale dei servizi IT, nel quale nel 2023 la Target detiene una quota di mercato *[inferiore all'1%]* e DV una quota pari al *[1-5%]*. Pertanto, ad esito dell'operazione, le società interessate avranno una quota di mercato congiunta pari al *[1-5%]*⁵.

15. Ove si volesse considerare l'ipotesi di un mercato rilevante più ristretto, quale il segmento del mercato dei servizi IT relativo all'implementazione di applicazioni e servizi gestiti, le quote di mercato della Target e DV risultano essere pari, rispettivamente, al *[1-5%]* e al *[5-10%]*, portando le Parti a vantare una quota *post-merger* pari al *[5-10%]*. Infine, con riferimento al segmento dei servizi IT relativo all'implementazione di infrastrutture e servizi gestiti, la Target detiene una quota di mercato pari al *[1-5%]* mentre DV ha una quota pari al *[5-10%]*, determinando una quota *post-merger* pari al *[5-10%]*.

16. Nel caso in cui si volesse considerare l'ipotesi del mercato rilevante in base ai settori industriali per cui sono presenti le maggiori sovrapposizioni, si rileva che nel 2023 le quote di mercato della DV risultano essere pari, al *[1-10%]* nel settore telecomunicazioni e media e al *[1-10%]* nel settore Pubblica Amministrazione. Le Parti non dispongono delle analoghe informazioni relativamente all'impresa Target tuttavia, in considerazione della limitata attività della stessa sul mercato IT (corrispondente solo ad una quota *[inferiore all'1%]*) e delle modeste quote di mercato detenute da DV, l'operazione non appare suscettibile di determinare una apprezzabile modifica nella struttura di tale mercato nei segmenti per cui sussistono delle sovrapposizioni.

17. Pertanto, in ragione della marginalità delle quote detenute dalla Target in qualsivoglia mercato considerato e alla luce delle trascurabili sovrapposizioni orizzontali tra le Parti, può ritenersi che l'operazione in esame non dia luogo ad effetti di natura orizzontale. Inoltre, si rileva che il mercato nazionale dei servizi IT appare essere particolarmente frammentato, con la presenza di numerosi e qualificati concorrenti quali IBM, Lutech, Maticmind e TIM, operanti anche nei citati segmenti telecomunicazioni e media e Pubblica Amministrazione.

⁵ Per la determinazione di tali valori è stato utilizzato, quale valore totale del mercato IT, il dato estratto dal report Sirmi, ottenuto dalla sommatoria dei seguenti segmenti di mercato: implementazione di applicazione e servizi gestiti, implementazione di infrastrutture e servizi gestiti, in cui DV e la Target sono attive nonché i valori associati ai servizi di *business processing* e *software development* in cui risulta attiva la sola DV.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

DIRITTI TELEVISIVI

SR47 - LEGA PRO/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028

Provvedimento n. 31335

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 settembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo, in base al quale la Lega Italiana Calcio Professionistico è tenuta a predeterminare, per le competizioni calcistiche di propria competenza, linee guida *“per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole”* previste dal decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive *“condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione”*;

VISTO l'articolo 6, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo, in cui è stabilito che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifichino, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 e le approvino entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

VISTE le Linee Guida, di cui al Decreto Legislativo n. 9/2008, della Lega Italiana Calcio Professionistico per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relative alle stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, pervenute in data 2 agosto 2024;

VISTA la consultazione pubblica indetta dall'Autorità con delibera del 3 settembre 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

1. La Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito anche “Lega Pro”) è l'associazione a carattere privatistico delle società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (“FIGC) che partecipano al Campionato di Serie C.

Tra i compiti affidati alla Lega Pro rientrano l'organizzazione e gestione del Campionato di Serie C – articolato nei tornei di *Regular Season, Play Off e Play Out* – e delle manifestazioni della Coppa Italia di Serie C e della Supercoppa di Serie C (di seguito, congiuntamente, anche le “Competizioni”).

II. I CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA

2. Di seguito vengono riportati sinteticamente i principali contenuti delle Linee Guida predisposte dalla Lega Pro, così come comunicate dalla stessa in data 2 agosto 2024.

a. Diritti oggetto di commercializzazione

3. Le Linee Guida in esame disciplinano i diritti audiovisivi e radiofonici sportivi afferenti le seguenti competizioni calcistiche, organizzate dalla Lega Pro per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028: Campionato di Serie C, i tornei dei *Play Off* e dei *Play Out*, il torneo della Coppa Italia di Serie C e il torneo della Supercoppa di Serie C.

4. Con riferimento a tali competizioni, la Lega Pro procederà alla vendita centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi) tramite l'elaborazione di pacchetti di diritti che prevedono modalità di trasmissione televisiva (satellite e digitale terrestre), radiofonica e tramite piattaforma IP e che si differenziano tra loro a seconda del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento.

b. Criteri generali di commercializzazione

5. In vista del ciclo di commercializzazione dei diritti audiovisivi per il triennio 2025/2028, la Lega Pro intende mantenere un'offerta di contenuti in chiaro agli operatori nazionali e locali. Tale impostazione è infatti dettata dalla volontà di garantire ai *club* la visibilità sul territorio nazionale, con diversi pacchetti di diritti offerti soprattutto agli operatori locali dove le realtà sportive associate alla Lega Pro sono in grado di attirare maggiore interesse.

6. La Lega Pro intende pertanto proseguire sia nella commercializzazione delle "dirette" a pagamento attraverso le piattaforme dell'operatore della comunicazione che se ne renderà licenziatario, sia sulla piattaforma televisiva tradizionale in chiaro, e sia a livello nazionale che a livello locale. La Lega Pro intende infatti trovare un equilibrio tra l'esclusiva delle dirette a pagamento e la visibilità degli eventi e del movimento in generale, garantita dalla trasmissione in chiaro.

7. La Lega Pro intende così continuare a porre una grande enfasi sugli operatori locali, in una logica di promozione del movimento e al fine di garantire la capillare diffusione di contenuti informativi maggiori rispetto alla mera cronaca. In questo senso, sia le dirette, che gli *highlights*, le differite, i collegamenti studio-stadio e le dirette radiofoniche rappresenteranno, anche per il prossimo ciclo, un focus primario della Lega.

8. Sulla base delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 9/2008 (di seguito "Decreto"), la Lega Pro, in quanto organizzatrice delle Competizioni, eserciterà i diritti audiovisivi delle Competizioni medesime attraverso due diversi momenti di commercializzazione: una prima fase per la licenza dei diritti degli eventi relativi alla *Regular Season* del Campionato di Serie C e alla Coppa Italia di Serie C; una seconda fase, solitamente nei mesi di maggio e di giugno, relativa ai tornei dei *Play Off* e dei *Play Out*, alle gare di finale della Coppa Italia di Serie C e alle gare della Supercoppa di Serie C, in considerazione delle società sportive ammesse a partecipare, in quel momento, ai predetti tornei.

c. I criteri per l'articolazione dei pacchetti

9. La Lega Pro, pur riservandosi di modificare i pacchetti in sede di loro formale pubblicazione sul proprio sito *internet* istituzionale, ha stabilito nelle Linee Guida trasmesse in data 2 agosto 2024 alcuni criteri per la loro commercializzazione di seguito sintetizzati:

a) l'articolazione dei pacchetti sarà determinata tenendo in considerazione tanto le richieste degli operatori della comunicazione, quanto le esigenze degli utenti e appassionati relative al prodotto, nonché le esigenze delle società sportive associate;

b) saranno articolati pacchetti relativi sia all'intero territorio nazionale, sia limitati al solo territorio locale della società sportiva di interesse. La finalità è quella sia di soddisfare l'interesse di tutti gli utenti a poter correttamente seguire le Competizioni che hanno rilevanza nazionale, sia di garantire

una maggiore visibilità delle società sportive all'interno del proprio territorio di appartenenza. Potranno essere elaborati anche pacchetti che prevedano diritti per la distribuzione cumulativa di eventi di tutti i gironi ovvero di un solo girone;

c) la modalità di commercializzazione selezionata come regola dalla Lega Pro è quella della distribuzione incrociata sia "per piattaforma" sia "per prodotto": ogni singolo pacchetto, infatti, individuerà gli eventi specifici inclusi nello stesso e conferirà la licenza per l'esercizio dei diritti audiovisivi sulle piattaforme individuate. A tale regola potranno fare eccezione i pacchetti relativi alla trasmissione in diretta, sia in chiaro sia a pagamento, delle gare sul territorio nazionale, i quali potranno anche prevedere la libertà di scelta della/e piattaforma/e trasmissiva/e, con scelta del modello di commercializzazione per prodotto. La Lega Pro si riserva in ogni caso la scelta della piattaforma di trasmissione anche per gli altri pacchetti, in particolare laddove l'evoluzione del mercato lo richieda;

d) i pacchetti contenenti i diritti per la distribuzione a livello locale delle dirette in chiaro degli eventi di singole società sportive tramite piattaforma satellitare (DTH) o piattaforma digitale terrestre (DTT), incluse loro evoluzioni tecnologiche, saranno di regola predisposti in modo da consentire la distribuzione degli incontri giocati in trasferta dalle predette squadre, con facoltà di inserire all'interno dei medesimi pacchetti anche gli incontri interni delle stesse, a condizione che tale articolazione del pacchetto possa risultare vantaggiosa per la Lega Pro;

e) la produzione audiovisiva degli eventi sarà caratterizzata da diversi standard produttivi, tra cui uno standard base, che garantisca una qualità di servizio anche in termini di affidabilità, e sarà garantita in via centralizzata dalla Lega Pro. Laddove i licenziatari provvedessero a produzioni e/o integrazioni, saranno tenuti ad attenersi alle disposizioni del "Regolamento media e diritto di cronaca" di cui alla circolare di volta in volta emanata dalla Lega Pro all'inizio di ciascuna stagione sportiva (di seguito "Regolamento Operativo Media"). I licenziatari dovranno mettere a disposizione della Lega Pro e delle società sportive in competizione il segnale "integrato" contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici;

f) all'interno degli inviti a presentare offerte (di seguito "Inviti") saranno precisati gli standard minimi produttivi in relazione ad ogni tipologia di sfruttamento dei diritti audiovisivi, nonché i costi per l'accesso al segnale, che saranno quantificati in base ai prezzi di mercato negli Inviti medesimi. La Lega Pro si riserva di apportare modifiche agli standard minimi produttivi e ai costi di accesso al segnale in presenza di rilevanti innovazioni del mercato relative alle tecnologie di ripresa e trasmissione degli eventi nonché in presenza di modifiche strutturali o di cambiamento degli impianti ove si disputeranno gli eventi;

g) in caso di esito negativo delle procedure competitive (nei termini e con le modalità *infra* indicati), la Lega Pro si riserverà la facoltà di commercializzare, nelle successive procedure, nuovi pacchetti, predisposti tramite l'accorpamento di quelli esistenti ovvero tramite licenza separata dei singoli diritti facenti parte del pacchetto o di altri pacchetti;

h) sia all'interno dei diritti licenziati nei pacchetti, sia nell'eventualità di distribuzione diretta degli eventi su un proprio canale, la Lega Pro procederà allo sfruttamento dei c.d. diritti di archivio di titolarità delle società sportive partecipanti alle Competizioni, come da articolo 3 del Decreto;

i) la Lega Pro intende concedere in licenza i diritti audiovisivi fino a tre stagioni sportive;

j) la Lega Pro, parallelamente al percorso di commercializzazione domestico, intende allargare la visibilità degli eventi all'estero, ponendo in essere modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle Competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine delle proprie Competizioni.

d. L'articolazione dei pacchetti

10. Sulla base dei criteri sopra indicati, ferma l'eventualità di procedere con la distribuzione diretta degli eventi su un proprio canale, la Lega Pro potrebbe offrire al mercato, con riferimento alle stagioni sportive relative al triennio 2025/2028, pacchetti di diritti audiovisivi aventi le seguenti caratteristiche:

a) eventuale distribuzione a livello nazionale in via esclusiva di dirette e/o di highlights: potrebbero essere predisposti uno o più pacchetti per la trasmissione della diretta su qualsiasi piattaforma di determinati incontri ovvero pacchetti per la trasmissione della diretta degli incontri di una singola squadra o di un gruppo di squadre (ivi incluso di un intero girone). Tali pacchetti possono prevedere la modalità di distribuzione sia in chiaro sia a pagamento, e avere contenuto sia esclusivo sia non esclusivo. Gli *highlights* di tutte le Competizioni potrebbero essere ricompresi, in forma esclusiva o non esclusiva, all'interno dei sopradescritti pacchetti di dirette, ovvero potrebbero essere distribuiti singolarmente per ogni Competizione (Campionato di Serie C, Coppa Italia di Serie C e Supercoppa di Serie C) o fase di Competizione (*Regular Season*, *Play Off* e *Play Out*) ovvero per gare di singolo/club all'interno di appositi Pacchetti;

b) eventuale distribuzione a livello locale in via esclusiva delle dirette: potrebbero essere predisposti pacchetti per la distribuzione su qualsiasi piattaforma delle dirette degli eventi della *Regular Season* disputati in trasferta da una singola squadra, anche aggregando gli eventi in pacchetti destinati a macro-aree territoriali e/o con un limite di trasmissioni per ciascuna singola squadra. Potrebbero, altresì, essere predisposti pacchetti per la distribuzione su qualsiasi piattaforma delle dirette degli eventi disputati in trasferta da una o più squadre nei tornei di *Play Off* e *Play Out*;

c) distribuzione di differite in esclusiva a livello locale: potrebbero essere predisposti pacchetti per la distribuzione in chiaro di differite, in esclusiva o in non esclusiva, di tutti gli eventi della *Regular Season* del Campionato di Serie C, di Coppa Italia di Serie C (esclusi gli eventi delle semifinali e della finale) disputate da una singola squadra, ovvero pacchetti per la distribuzione, in chiaro o a pagamento, delle differite degli eventi dei tornei di *Play Off* e *Play Out*, delle semifinali e finale di Coppa Italia di Serie C e della Supercoppa di Serie C;

d) trasmissione audiovisiva in ambito nazionale o locale non in esclusiva di "immagini correlate" (c.d. stadio – studio): potrebbero essere predisposti pacchetti contenenti il diritto non esclusivo di realizzare e trasmettere, in diretta ed in chiaro, di regola con modalità di trasmissione via piattaforma satellitare e/o digitale terrestre e/o OTT, di programmi sportivi del tipo "stadio - studio", messi in onda in diretta durante lo svolgimento delle gare di *Regular Season* (esclusi gli eventi dei tornei di *Play Out* e di *Play Off*) e della Coppa Italia di Serie C (escluse semifinali e finali) disputate da una singola società sportiva, ovvero da più società sportive; in abbinamento al pacchetto di una singola società sportiva potranno essere concessi in licenza in forma non esclusiva anche i relativi highlights, anche con immagini in modalità *near live*. Potranno, altresì, essere predisposti pacchetti per la distribuzione, in chiaro o a pagamento, dei programmi "stadio - studio" degli eventi dei tornei di *Play Off* e di *Play Out*, delle semifinali e delle finali di Coppa Italia Serie C e della Supercoppa Serie C;

e) distribuzione a livello nazionale o locale di immagini salienti, anche in *near live*, e/o immagini correlate: in coordinamento e tenuto conto del/i contenuti/i del/i pacchetto/i di cui al punto (a), potrebbero essere predisposti pacchetti per la distribuzione, anche in modalità *near live*, nell'ambito di programmi sponsorizzati di approfondimento e/o *talk show*, di immagini salienti, della durata di tre/cinque minuti, di ciascun evento della *Regular Season* del Campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C (escluse le semifinali e la finale) disputato da tutte le società sportive partecipanti,

ovvero degli eventi dei tornei di *Play Off* e *Play Out*, degli eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia Serie C, nonché della Supercoppa Serie C;

f) trasmissione radiofonica in esclusiva o in non esclusiva: sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, potrebbero essere predisposti pacchetti di diritti per la trasmissione in diretta, integrale o per estratti, della radiocronaca di tutti gli eventi della *Regular Season* del Campionato Serie C e della Coppa Italia Serie C (esclusi gli eventi delle semifinali e della finale) disputati da una singola squadra, ovvero degli eventi dei tornei di *Play Off* e *Play Out*, degli eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia Serie C, nonché della Supercoppa Serie C;

g) diritti non esclusivi di “web-cronaca” tramite piattaforma IP: potrebbero essere predisposti pacchetti contenenti il diritto non esclusivo di effettuare, in diretta *free o pay*, tramite piattaforma IP, la c.d. “web-cronaca” (cronaca testuale) di tutti gli eventi della *Regular Season* del Campionato Serie C e della Coppa Italia Serie C (esclusi gli eventi delle semifinali e della finale) disputati da una singola squadra, ovvero degli eventi dei tornei di *Play Off* e *Play Out*, degli eventi delle semifinali e della finale di Coppa Italia Serie C, nonché di Supercoppa Serie C;

h) eventuale possibilità di trasmissione di un programma contenitore (c.d. programma gol): in base alla strategia commerciale, la Lega Pro potrà licenziare il diritto di trasmettere le immagini degli eventi in diretta all’interno di un programma contenitore con collegamenti a rotazione da vari campi;

i) ulteriori pacchetti: la Lega Pro si riserva di commercializzare, oltre ai diritti internazionali, anche altri diritti di natura particolare, come quelli basati sull’innovazione e sullo sviluppo tecnologico delle trasmissioni, ovvero incentrati sullo sfruttamento di una limitata selezione di immagini anche su sistemi di trasmissione a circuito chiuso (ad es. *scouting*, *in-flight* and *in-ship*, metaverso, giochi e scommesse, virtuale, realtà aumentata, etc.).

e. Condizioni generali di licenza

11. Le “Condizioni generali di licenza”, che verranno dettagliatamente specificate all’interno degli inviti e delle offerte al mercato, prevedono che potranno risultare licenziatari di uno o più pacchetti di diritti audiovisivi esclusivamente gli operatori della comunicazione in possesso del titolo abilitativo, qualora previsto dalla normativa vigente, per la distribuzione dei contenuti audiovisivi sulla piattaforma distributiva individuata nel relativo pacchetto, e che garantiscano i requisiti analiticamente descritti nelle Linee Guida relativi al possesso di una adeguata struttura organizzativa e dei mezzi necessari per trasmettere gli eventi previsti in ogni pacchetto.

12. Inoltre, l’assegnatario dei pacchetti sarà tenuto ad attenersi alle norme emanate dalla stessa Lega Pro nel Regolamento Operativo Media e a rispettare alcuni puntuali obblighi in tema di accesso agli stadi, fornitura dei dati di *audience*, trasmissione del segnale della Lega Pro e tutela e promozione dell’immagine delle competizioni organizzate da tale ente, più analiticamente illustrati nel paragrafo 16 delle Linee Guida, dalla lettera *a*) alla lettera *q*).

f. Modalità di offerta e procedura competitiva

13. La Lega Pro procederà alla commercializzazione dei pacchetti di diritti audiovisivi in forma esclusiva, a norma dell’articolo 7 del Decreto, tramite apposita procedura competitiva alla quale potranno partecipare gli operatori della comunicazione e gli intermediari. Dell’avvio di tale procedura e dei termini di presentazione delle offerte sarà data notizia sul sito internet ufficiale della Lega Pro. All’interno degli inviti e/o delle offerte al mercato sarà dettagliatamente esposto il contenuto dei singoli pacchetti.

14. Il prezzo minimo dei singoli pacchetti sarà determinato secondo ragionevolezza e in considerazione dei prezzi e delle dinamiche di mercato, del valore del prodotto e delle esigenze degli appassionati.

15. La presentazione delle offerte, che dovranno essere relative a un singolo e autonomo pacchetto, nonché prive di qualsivoglia tipo di condizione, da parte degli operatori dovrà avvenire con le modalità formali analiticamente descritte nel punto 20 delle Linee Guida diverse a seconda del fatto che si tratti di pacchetti non esclusivi o esclusivi.

16. In seguito all'apertura delle buste sarà redatta una graduatoria delle offerte che abbiano superato il prezzo minimo e, qualora non siano riscontrate irregolarità nella documentazione fornita o nel pagamento, la Lega Pro procederà ad assegnare il pacchetto all'offerente che abbia presentato l'offerta più elevata. Qualora non dovessero giungere offerte superiori al prezzo minimo, la Lega Pro avrà la facoltà, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Decreto, previa comunicazione all'Autorità, di revocare l'offerta del pacchetto.

17. In ogni caso i pacchetti non potranno essere aggiudicati all'esito della procedura competitiva agli operatori della comunicazione nei cui confronti sia pendente un contenzioso, anche stragiudiziale, con la Lega Pro per il mancato o ritardato versamento dei corrispettivi previsti dai contratti di licenza delle stagioni precedenti a quella in corso, salvo che l'operatore abbia depositato, unitamente all'offerta, garanzia bancaria a prima richiesta (secondo il modello predisposto dalla Lega Pro) per il pagamento di ogni corrispettivo maturato e non corrisposto.

18. La Lega Pro si avvarrà dello strumento della trattativa privata per l'assegnazione in licenza dei diritti audiovisivi solo in caso di esito negativo della procedura competitiva (per mancanza di offerte, mancato raggiungimento del prezzo minimo delle stesse, per motivi di estrema urgenza o per qualsivoglia altra ragione che non consenta l'assegnazione dei pacchetti).

19. In tale ipotesi:

a) qualora dovessero manifestare interesse all'acquisto del pacchetto due o più operatori della comunicazione, sarà indetta per i predetti soggetti una serie (regolamentata nell'Invito) di rilanci, con chiusura della procedura con presentazione dell'offerta a busta chiusa ovvero via PEC. Il pacchetto sarà assegnato al soggetto che avrà offerto il prezzo più alto;

b) nel caso in cui, invece, dovesse manifestare interesse all'acquisto del pacchetto un solo operatore della comunicazione, si procederà a una vera e propria negoziazione, che si concluderà con l'assegnazione o meno dei diritti audiovisivi.

20. La certificazione dell'eventuale esito negativo delle procedure di assegnazione dei diritti audiovisivi sarà affidata a un soggetto terzo dalla Lega Pro. Quest'ultima provvederà, in un momento successivo, a disciplinare, nel rispetto delle applicabili previsioni del Decreto, le modalità di esercizio di tali diritti invenduti tenuto conto delle limitazioni previste dagli altri contratti già definiti dalla Lega Pro. Resta sempre ferma la facoltà della singola società di rinunciare all'esercizio dei diritti invenduti a favore della Lega Pro, la quale avrà comunque la facoltà di commercializzarli in forma centralizzata congiuntamente ai diritti invenduti delle altre Società che abbiano manifestato espressa rinuncia.

III. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

21. Il 3 settembre 2024 è stata avviata la consultazione pubblica concernente le Linee Guida predisposte dalla Lega Pro, trasmesse in data 2 agosto 2024.

22. Entro il termine del 13 settembre 2024 non sono pervenuti contributi da parte di soggetti interessati.

IV. VALUTAZIONI

23. Come noto, l’Autorità è chiamata a esaminare le Linee Guida approvate dalla Lega Pro ai fini dell’approvazione, previo accertamento, per i profili di competenza, della conformità delle stesse ai principi e alle disposizioni del citato Decreto Legislativo n. 9/2008 (articolo 6, comma 6).

24. Ciò premesso, le valutazioni che seguono lasciano impregiudicata la facoltà dell’Autorità di vigilare sulla corretta applicazione del Decreto e delle Linee Guida, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (articolo 20 del Decreto). Inoltre, esse tengono conto dell’attuale quadro normativo disegnato sia dalla normativa antitrust nazionale e comunitaria sia dal Decreto in tema di vendita collettiva dei diritti audiovisivi relativi a eventi sportivi, compresa la modifica normativa di tale Decreto, per mezzo della legge 13 gennaio 2023, n. 6, di conversione del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n.176, (recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”), che, in particolare, ne ha modificato l’articolo 10, comma 1, estendendo la durata massima possibile dei contratti di licenze da tre a cinque anni.

25. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto, le Linee Guida devono prevedere regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

26. Tali regole riguardano il complesso dei diritti audiovisivi oggetto della procedura di commercializzazione indetta dalla Lega Pro considerata l’ampia definizione di diritto audiovisivo adottata dall’articolo 2 del Decreto, alla lettera o)¹. Tale definizione, infatti, oltre a ricomprendere espressamente “*l'utilizzazione delle immagini dell'evento [...] per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività*” lettera o) numero 6, si caratterizza per una formulazione ampia tale da ricomprendere anche lo sfruttamento di contenuti audiovisivi digitali innovativi oltre a quelli relativi al *betting* e allo *scouting*.

27. Le valutazioni di seguito svolte avranno a oggetto unicamente il testo delle Linee Guida trasmesso in data 2 agosto 2024 dalla Lega Pro, tenendo conto delle dinamiche competitive che si sono manifestate nel territorio nazionale con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi per le competizioni da essa organizzate.

¹ “Articolo 2 “Definizioni”

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

(o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolge;

2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;

3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;

4) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo”.

28. Per quanto concerne i criteri di formazione dei pacchetti, in sede di presentazione delle Linee Guida, la Lega Pro non ha proceduto a un'analitica articolazione dei pacchetti, limitandosi a descrivere genericamente tali criteri.

29. In ordine al grado di dettaglio dei criteri di formazione dei pacchetti, si osserva che la descrizione degli specifici contenuti dei pacchetti deve essere valutata alla luce della necessità di fornire un numero minimo di informazioni idonee a permettere una valutazione circa la conformità ai principi ispiratori del Decreto, nonché ai limiti da esso posti, con particolare riguardo alle caratteristiche degli eventi – quali il grado di appetibilità degli stessi – da cui consegue la possibilità di proporre al pubblico gli eventi di maggiore interesse.

30. Ciò posto, si sottolinea che successivamente alla pubblicazione degli inviti a offrire, resta impregiudicata l'eventuale valutazione della conformità della concreta declinazione dei pacchetti, oltre che della successiva assegnazione dei diritti, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e dell'articolo 8 del Decreto. L'Autorità, infatti, ritiene che la normativa nazionale e comunitaria in tema di concorrenza sia sufficiente a permettere un intervento laddove la Lega Pro, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell'Autorità e tale comportamento pregiudicasse la concorrenza nell'acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori.

31. La Lega Pro intende procedere ad articolare la propria offerta in diversi pacchetti. In primo luogo, saranno oggetto di invito a offrire uno o più pacchetti di dirette a livello nazionale, relativi a partite che possono avere un determinato *appeal* in relazione a una determinata area geografica o alla notorietà di una singola società sportiva. Allo stesso tempo, nelle Linee Guida è prevista l'articolazione di una serie di pacchetti, esclusivi e non esclusivi, relativi alle trasmissioni a livello locale, al fine di incentivare la specifica domanda proveniente dai tifosi legati alle squadre dell'area geografica di appartenenza.

32. In linea generale, si ritiene che le regole riportate nelle linee guida in esame in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi, e in particolare la previsione di un prezzo minimo di offerta, i criteri per la determinazione dello stesso e il ricorso a procedure selettive di natura competitiva, risultano allo stato idonee a consentire una piena e imparziale competizione tra i partecipanti, conformemente all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008.

33. Su tale punto, si deve rimarcare l'importanza della definizione di un prezzo minimo adeguato al contenuto di ciascun pacchetto e tale da ridurre al minimo l'eventualità che la vendita di uno o più pacchetti abbia esito negativo. Tale disposizione appare giustificabile nel caso specifico dei diritti inerenti alle competizioni organizzate dalla Lega Pro in quanto volta a mantenere l'appetibilità complessiva dei pacchetti offerti in un'ottica di minore *appeal* di tali diritti rispetto alle competizioni organizzate da altre Leghe sportive. Tuttavia, si ritiene necessario che il prezzo minimo sia fissato in modo tale da evitare che la previsione della facoltà di non aggiudicare alcun pacchetto in assenza del conseguimento del prezzo minimo anche per uno solo di essi generi artificialmente un prezzo minimo dell'offerta complessiva che, come già osservato in precedenza dall'Autorità, non trova riscontro nelle previsioni del Decreto e che determinerebbe un elevato grado di incertezza per i partecipanti alle procedure.

34. Con riferimento ai criteri di commercializzazione, si rappresenta che la Lega si riserva di modificare i pacchetti, rispetto alla loro articolazione nelle Linee Guida, in sede di pubblicazione degli inviti a offrire, pur mantenendo fermi i criteri della loro formazione.

35. Posto che un margine di flessibilità in sede di modifica dei pacchetti può ritenersi accettabile, in linea con quanto osservato dall’Autorità nei precedenti cicli di commercializzazione², è ad ogni modo auspicabile che la scelta degli eventi che compongono i singoli pacchetti sia operata attraverso meccanismi tali da garantire l’appetibilità degli stessi e un effettivo confronto competitivo fra gli operatori interessati assegnatari degli stessi attivi in piattaforme tecnologiche e modalità fra loro diverse. I criteri adottati devono portare alla predisposizione di pacchetti conformi ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione, con specifico riferimento all’effettivo equilibrio tra i medesimi, specialmente in termini qualitativi e di appetibilità degli eventi.

36. Le considerazioni svolte, relative al contesto merceologico di riferimento, giustificano altresì la possibilità per la Lega Pro di ricorrere alla trattativa privata in caso di esito negativo della procedura di commercializzazione dei diritti audiovisivi. In ogni caso, fermo restando che la certificazione dell’esito negativo della procedura sarà affidata ad un soggetto terzo rispetto alla Lega Pro, l’eventuale fase della trattativa privata dovrà essere improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell’esigenza di garantire ai partecipanti alle procedure in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

37. Rispetto alla durata delle licenze, si rammenta infine che, ai sensi del modificato articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/2008, i contratti di licenza devono avere una durata massima di cinque anni o, in ogni caso, una durata massima che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione. Ciò posto, la previsione di licenze per una durata inferiore, prospettata nelle Linee Guida presentate dalla Lega Pro, non è di per sé in contrasto con le predette disposizioni, ferme restando le considerazioni poco sopra svolte in merito alla predisposizione di pacchetti equilibrati ed effettivamente di pregio che garantiscano la valorizzazione dei diritti commercializzati dalla Lega Pro.

CONSIDERATO che resta impregiudicato il potere dell’Autorità di valutare la conformità degli inviti a offrire e della procedura di vendita dei diritti audiovisivi oggetto del presente procedimento alla disciplina *antitrust* nazionale e comunitaria e al Decreto Legislativo n. 9/2008 e di procedere alla verifica di eventuali violazioni della predetta disciplina nel caso in cui la Lega Pro, in sede di predisposizione concreta dei pacchetti e di assegnazione finale, non si attenesse alle indicazioni dell’Autorità e tale comportamento pregiudichi la concorrenza nell’acquisizione degli specifici diritti e nei mercati posti a valle, con pregiudizio per i consumatori;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le linee guida in esame ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 9/2008, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, le linee guida della Lega Italiana Calcio Professionistico depositate in data 2 agosto 2024, aventi ad oggetto la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

² Cfr. provvedimento dell’AGCM n. 30204 del 14 giugno 2022, caso SR41 - *LEGA PRO/LINEE GUIDA COMMERCIALIZZAZIONE DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025*.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP369 - BLUPARK-CREDIT CARD SURCHARGE

Provvedimento n. 31336

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2024;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III e Parte III Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 31000 del 28 novembre 2023, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della condotta attuata da BLUPARK S.r.l. in violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo consistente nella previsione e applicazione di maggiorazioni di prezzo a seconda dello strumento di pagamento prescelto dal consumatore per l'acquisto di carburante presso la stazione di servizio/punto vendita localizzato a Loreo (RO), ove BLUPARK S.r.l. svolge la sua attività;

VISTA la propria delibera n. 31234 del 28 maggio 2024 con la quale l'Autorità ha contestato alla società BLUPARK S.r.l. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla suddetta delibera n. 31000 del 28 novembre 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 31000 del 28 novembre 2023 (di seguito anche il "Provvedimento") l'Autorità, all'esito del procedimento PS12618, ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da BLUPARK S.r.l. (di seguito anche "BLUPARK"), consistente nella previsione e applicazione di maggiorazioni di prezzo a seconda dello strumento di pagamento prescelto dal consumatore per l'acquisto di carburante, in violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo e ne ha vietato l'ulteriore diffusione o continuazione, richiedendo al Professionista di trasmettere, entro novanta giorni dalla notifica (3 marzo 2024), una relazione in ordine alle iniziative assunte in ottemperanza alla diffida (di cui alla lett. a) del Provvedimento.

Il Professionista non ha trasmesso la predetta relazione di ottemperanza, nonostante i solleciti inviati dall'Autorità in data 26 marzo e 10 aprile 2024¹.

2. Con richiesta di intervento pervenuta in data 20 marzo 2024, la Guardia di Finanza ha segnalato una condotta analoga alla pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato, rappresentando l'applicazione, da parte di BLUPARK, di una differenza di prezzo, pari a 0,02

¹ Cfr. prot. 34205 del 26 marzo 2024 e prot. 38504 del 10 aprile 2024.

euro/litro, per l'acquisto di carburante nel caso di pagamento tramite carta di credito, con addebito ai consumatori di spese aggiuntive in relazione all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Risulta allegato alla richiesta di intervento un rilievo fotografico realizzato da un consumatore presso la stazione di servizio/punto vendita localizzato a Loreo (RO), ove il professionista svolge la propria attività, che rappresenta un cartello con la seguente dicitura: "ATTENZIONE variazione prezzi", seguita dall'affermazione, con caratteri più piccoli, "VARIAZIONE PREZZI PER SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE CARTE BANCARIE". Più in basso nel cartello è evidenziato "circuito CARTE DI CREDITO" e risultano altresì rappresentati i loghi dei principali circuiti, quali VISA, MASTERCARD, MAESTRO, CARTA SÍ, nonché l'indicazione "+0,02 €/l", nonché copia di due scontrini emessi da BLUPARK per l'acquisto di carburante, che indicano l'importo per il "Servizio con circuito Visa e Mastercard +0,02 €/Ll" in modo distinto dall'importo del carburante e dall'IVA.

3. In data 29 aprile 2024 è pervenuta un'ulteriore denuncia da parte di un consumatore, che segnala l'applicazione da parte del Professionista del suddetto differenziale di prezzo, pari a 0,02 euro/litro, in caso di pagamento tramite carta di credito.

In allegato alla denuncia è stata trasmessa copia di uno scontrino emesso da BLUPARK in data 28 aprile 2024, in cui compare l'addebito di un importo distinto a titolo di "Servizio con circuito Visa e Mastercard +0,02 €/Ll".

4. Con ulteriore richiesta di intervento, pervenuta in data 21 maggio 2024², la Guardia di Finanza ha segnalato la reiterazione, da parte di BLUPARK, della condotta oggetto del provvedimento sopra citato, evidenziando l'applicazione, da parte di BLUPARK, di una differenza di prezzo, pari a 0,02 euro/litro per l'acquisto di carburante nel caso di pagamento tramite carta di credito.

5. Alla luce delle citate segnalazioni, con il provvedimento del 28 maggio 2024 n. 31234 l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento istruttorio IP369, contestando al Professionista la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla diffida di cui alla lettera a) del dispositivo della sopra citata delibera, che vietava la continuazione della condotta in violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

6. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera del 28 novembre 2023 è stato notificato alla Parte in data 11 giugno 2024 e pubblicato nel bollettino dell'Autorità n. 24/2024 del 17 giugno 2024.

7. Il professionista, con comunicazioni pervenute in data 4 luglio 2024 e 28 agosto 2024, ha fatto presente di aver ottemperato alla delibera dell'Autorità a partire dal 14 maggio 2024, avendo esposto, a decorrere da tale data, i cartelli che espongono i "prezzi base" del carburante corrispondenti a quelli indicati nei "totem" ed avendo oscurato la dicitura "variazione + 0,02 €/litro". Il Professionista ha allegato documentazione fotografica relativa a tali modifiche. A comprova dell'interruzione dell'applicazione del *surcharge* in esame a far data dal 14 maggio 2024, Blupark ha prodotto tre scontrini, emessi in pari data, che non recano l'applicazione del *credit card surcharge*.

8. Nelle proprie memorie Blupark ha espressamente confermato di aver continuato ad applicare una differenza di prezzo a seconda del metodo di pagamento utilizzato fino alla data del 14 maggio 2024, sostenendo al contempo la tesi secondo la quale tale addebito non corrisponderebbe a un sovrapprezzo per il pagamento tramite carta di credito, quanto piuttosto un "minor sconto" rispetto a quanto garantito al consumatore in caso di utilizzo di altri strumenti di pagamento. Al riguardo il

² Cfr. denuncia della Guardia di Finanza del 21 maggio 2024, prot. 50558.

professionista ha precisato, infatti, che *“in caso di pagamento con carte di credito non viene applicato lo sconto di € 0,02/lit previsto invece per i pagamenti con contanti o Pagobancomat”*.

A riguardo, il professionista ha evidenziato di aver presentato ricorso amministrativo dinanzi il TAR Lazio avverso il provvedimento n. 3100 del 28 novembre e che, in ragione della pendenza del giudizio di merito ha ritenuto opportuno attendere la pronuncia del TAR *“prima di assumere le iniziative per ottemperare al provvedimento Prot. n. 3100 del 28.11.2023”*.

III. VALUTAZIONI

9. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal professionista costituisce inottemperanza alla delibera del 28 novembre 2023, n. 31000, in quanto Blupark, come ipotizzato nel provvedimento di avvio, ha reiterato la condotta sanzionata dall’Autorità, contravvenendo così al divieto di continuazione della pratica commerciale contenuto nella delibera *de qua*.

10. Come evidenziato, infatti, a seguito della notifica del citato provvedimento, il Professionista ha continuato a prevedere ed applicare una variazione di prezzo, consistente in un incremento di 0,02 euro/litro in caso di pagamento tramite carta di credito, c.d. *“credit card surcharge”*, addebitando conseguentemente ai consumatori una spesa aggiuntiva in relazione all’utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

11. Infatti, dal punto di vista fattuale la documentazione in atti conferma, fino al 14 maggio 2024, la presenza di un cartello, collocato presso il *box* ove viene effettuato il pagamento del carburante nella stazione di servizio di Loreo, dal contenuto identico a quello già oggetto di accertamento nell’ambito del procedimento istruttorio PS/12618. La documentazione fiscale prodotta dai segnalanti prova, inoltre, la concreta applicazione di tale sovrapprezzo.

Il Professionista ha espressamente confermato di aver applicato il sovrapprezzo in esame fino alla data del 14 maggio 2024, a partire dalla quale ha sospeso la condotta, producendo documentazione fotografica delle modifiche alla cartellonistica e scontrini fiscali da cui si evince la mancata applicazione di differenziali di prezzo per i pagamenti con moneta elettronica.

12. Quanto alle considerazioni difensive di Blupark, secondo cui la variazione di prezzo applicata implicherebbe uno *“sconto”* per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento *“in conformità alla normativa vigente”* e non un *credit card surcharge*, come già evidenziato nel provvedimento n. 31000 di chiusura del procedimento PS12618, si ribadisce che il divieto di cui all’art. 62 del Codice del Consumo prescinde dalla natura e/o qualifica della differenza richiesta dal venditore in caso di pagamento tramite carta di credito, vietando qualunque differenziazione del prezzo del bene/servizio in funzione della scelta del consumatore tra uso di contanti o altri strumenti di pagamento.

13. In conclusione, in forza delle considerazioni che precedono, Blupark non risulta aver ottemperato alla delibera del 28 novembre 2023, n. 31000.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

15. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

16. Nella fattispecie in esame, la gravità della violazione va apprezzata con riguardo: i) alla dimensione economica del Professionista; ii) alla natura della violazione, che si presta ad avere impatto sull'obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.

17. In relazione alla dimensione economica si rileva che in base ai dati economici provvisori forniti dalla Parte, il Professionista ha registrato nell'anno finanziario 2023 un fatturato complessivo d'impresa pari a [1-10 milioni di]* euro, e un margine operativo lordo pari a [inferiore a 1 milione di] euro³.

18. Per quanto riguarda la durata della violazione, dalle evidenze in atti risulta che la reiterazione della condotta è stata posta in essere dal 4 marzo 2024 sino al 14 maggio 2024.

19. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare alla società BLUPARK S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 €(ventimila euro).

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

a) che il comportamento della società BLUPARK S.r.l. consistente nell'aver violato la delibera dell'Autorità n. 31000 del 28 novembre 2023 costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società BLUPARK S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Cfr. bilancio provvisorio relativo all'esercizio finanziario 2023 e comunicazione relativa al margine operativo lordo allegati entrambi alla memoria finale di BLUPARK del 28 agosto 2024 prot. 80702.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12792 - VET DISTRIBUZIONE-AGRARIA PONTIFICIA-MANCATA CONSEGNA

Provvedimento n. 31337

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12792 del 3 ottobre 2024, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, 22, 24, 25, comma 1, lettera d), 49 e 61 del Codice del consumo, poste in essere dalla società VET Distribuzione S.r.l.s. (di seguito anche "Professionista" o "Società");

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Secondo informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, le segnalazioni pervenute a partire dal mese di maggio 2024¹ nonché le valutazioni pubblicate dai consumatori sui principali siti di recensioni *online*, il Professionista avrebbe posto in essere, nell'offerta di prodotti *online* - venduti a prezzi particolarmente convenienti attraverso il sito *web* <https://happy-vet.com/> (di seguito, "Sito") - condotte commerciali consistenti nella mancata consegna dei prodotti ordinati e pagati dai consumatori, nell'omesso rimborso del corrispettivo versato dal consumatore a seguito di reclamo o dell'esercizio del diritto di recesso.
2. Inoltre, il Professionista avrebbe ostacolato il servizio di assistenza *post-vendita*, atteso che il numero di telefono e l'indirizzo *e-mail*, messi a disposizione della clientela, risulterebbero inattivi o, comunque, inutili in quanto il loro uso non darebbe luogo ad alcun riscontro da parte del Professionista.
3. Tali criticità sono state oggetto di numerose e continue doglianze dei consumatori – tutte di analogo tenore - come emerge dalle segnalazioni in atti².
4. Anche i siti di recensione dei giudizi dei consumatori (ad esempio, Trustpilot, le cui pagine sono state acquisite agli atti del fascicolo³ e dal quale emerge un totale di 610 recensioni e un punteggio di 1.2 su 5) riportano un giudizio assolutamente negativo del sito *web* <https://happy-vet.com/>, stante

¹ Agli atti del fascicolo sono presenti 63 segnalazioni di consumatori.

² A titolo esemplificativo, tra le tante recenti segnalazioni tutte di analogo tenore che lamentano *inter alia* le mancate consegne e l'assenza di qualsiasi assistenza *post-vendita*, cfr. segnalazione prot. n. 79451/2024, del 20 agosto 2024 (in cui viene lamentato, tra l'altro, il fatto che, sebbene il Professionista abbia riscosso immediatamente il pagamento dell'ordine "promettendo" la consegna in "42/78 ore", la stessa non è mai avvenuta e, successivamente, non sarebbe stato fornito alcun riscontro alle richieste di assistenza); segnalazione prot. n. 80082/2024, del 23 agosto 2024; segnalazione prot. n. 80360/2024, del 26 agosto 2024 (ove viene anche evidenziato che sul Sito "il prezzo era più basso rispetto ad altri siti"); segnalazione prot. n. 81060/2024, del 29 agosto 2024; segnalazione prot. n. 80360/2024, dell'11 settembre 2024.

³ Cfr. verbale di acquisizione agli atti del 23 settembre 2024.

le numerose lamentele e censure derivanti dalla sistematica mancata consegna dei prodotti acquistati dai consumatori. Le medesime doglianze sulla mancata consegna di prodotti acquistati *online* sul sito *web* <https://happy-vet.com/> sono rinvenibili sul portale reclami dell'associazione di consumatori Altroconsumo⁴.

5. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione consistono: nella mancata consegna dei prodotti venduti tramite il Sito; nel mancato rimborso di quanto pagato dai consumatori; nell'inadeguata assistenza post-vendita e nell'omissione di informazioni previste come obbligatorie per i siti che vendono *online*.

6. Rileva, inoltre, la circostanza per cui il Professionista ha mancato di dare riscontro alla richiesta di informazioni trasmessa dall'Autorità in data 20 maggio 2024, né, dalle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza, risulta che la Società sia effettivamente presente all'indirizzo comunicato alla Camera di commercio e indicato come sede legale.

7. Da ultimo, in data 8 agosto 2024, l'Autorità ha richiesto alla Società GoDaddy.com LLC - quale registrar del dominio <https://happy-vet.com/> - di attivare la procedura di *abuse complaints* per la revoca del citato dominio. Rileva, nel caso di specie, la mancata collaborazione di GoDaddy.com LLC essendo il dominio <https://happy-vet.com/> ancora attivo.

II. VALUTAZIONI

8. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere sussistenti *prima facie* le gravi condotte descritte, in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, 22, 24, 25, comma 1, lettera d), 49 e 61 del Codice del consumo, in quanto presentano profili di aggressività con specifico riferimento alle condotte che si sostanziano nella mancata consegna dei prodotti venduti *online*, nel mancato riconoscimento/ostacolo all'esercizio dei diritti di recesso e rimborso, nonché manifesti profili di ingannevolezza con riferimento all'indicazione della disponibilità dei prodotti, dei tempi di consegna e di violazione dell'obbligo di indicare riferimenti di contatto effettivi e funzionanti.

9. Peraltro, alla luce delle segnalazioni, il comportamento del Professionista è connotato da una particolare gravità e scorrettezza, dal momento che lo stesso continua a percepire il corrispettivo dei beni venduti *online*, al momento dell'ordine, e poi non consegna i prodotti ordinati, né restituisce quanto pagato dai consumatori con un evidente danno economico per questi ultimi, omettendo qualsiasi rimborso o assistenza *post-vendita*.

10. Gli elementi di fatto in atti attestano, pertanto, *prima facie* la sussistenza di forti criticità in riferimento alla gestione degli acquisti effettuati dai consumatori e delle richieste di rimborso inoltrate dagli stessi a fronte della mancata consegna dei prodotti ordinati *online*. Le evidenze fattuali che emergono anche dalle segnalazioni che compaiono sui siti di recensioni o su quelli delle associazioni di consumatori dimostrano che non si tratta di condotte isolate, riconducibili a disguidi o a inefficienze aziendali, quanto piuttosto di un comportamento commerciale posto in essere in maniera sistematica allo scopo di lucrare sulla mancata consegna dei prodotti pagati dai consumatori.

11. Sotto il profilo del *periculum in mora*, vale osservare che le condotte sopra descritte, sono caratterizzate da un elevato grado di offensività in quanto il sito <https://happy-vet.com/>, è ancora attivo e come tale è idoneo, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite *online*, a raggiungere un elevato numero di consumatori che, attratti dalle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal Professionista tramite il citato Sito (asserita immediata

⁴ Cfr. verbale di acquisizione agli atti del 27 settembre 2024 dal sito <https://www.altroconsumo.it/reclamare/bacheca-dei-reclami>.

disponibilità dei prodotti, a prezzi fortemente scontati, nonché tempi di consegna indicati in “24 - 48 ore”), potrebbero acquistare i prodotti, pagarne il prezzo, non ricevere la merce e, successivamente, non riuscire a ottenere la restituzione degli importi pagati.

12. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto della gravità e dell'attualità delle condotte illecite descritte, le stesse risultano idonee, nelle more del procedimento, a indurre i consumatori ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti sul sito <https://happy-vet.com/>, senza poi ricevere i prodotti acquistati, né poter ottenere il relativo rimborso.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 3-bis, del Codice del consumo, al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti nell'ingannevole prospettazione della disponibilità dei prodotti, nella mancata consegna dei beni venduti e nell'omesso rimborso di quanto pagato e nella mancata prestazione dei servizi di assistenza post-vendita, continuino a essere poste in essere nelle more del procedimento istruttorio;

DISPONE

ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del consumo e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, che la società VET Distribuzione S.r.l.s.:

- a) sospenda ogni attività diretta alla commercializzazione e alla vendita di prodotti con le modalità sopra indicate;
- b) entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento presenti memorie scritte e documenti ai fini della conferma della sopraindicata misura;
- c) entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrati le misure adottate;
- d) che ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, del Codice del consumo, al fine di evitare il rischio di un danno grave ai consumatori italiani, venga inibito l'accesso al sito web <https://happy-vet.com/>, attualmente attestato all'indirizzo IP: 212.1.212.215;
- e) che, ai fini dell'inibizione di cui alla precedente lettera d), ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3-bis, del Codice del consumo e dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza*”), l'Autorità, per l'esecuzione del presente provvedimento, si avvalga del Nucleo Speciale *Antitrust* della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, il Collegio, valutate le argomentazioni difensive delle Parti, può confermare la sospensione provvisoria della pratica commerciale.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXIV- N. 40 - 2024

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
